



**COMUNE DI SCIACCA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**UFFICIO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**Relazione finale sul Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa  
III Quadrimestre 2020**

(ex articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e art.11 del regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2017 e modificato con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 Marzo 2021"

PREMESSO che:

- Con Delibera del Consiglio Comunale in data 10 Gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni;

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2017 è stato approvato il nuovo "Regolamento sul sistema dei Controlli Interni" modificato con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 Marzo 2021, che all'art. 11 disciplina il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa;

- Da ultimo con determinazione del Segretario Generale 1 del 28/04/2020 a modifica delle precedenti è previsto quanto segue:

*B "...Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Comunale, da apposita struttura organizzativa all'uopo individuata dallo stesso.*

*Sono soggetti al controllo ai sensi di legge le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e altri atti amministrativi secondo motivate tecniche di campionamento.*

*I provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo, di cui al comma precedente, verranno scelti mediante sorteggio pubblico effettuato con estrazione casuale semplice.*

**B.1 Periodicità dei controlli.**

*Il controllo successivo sarà effettuato con cadenza quadrimestrale sugli atti adottati dai Dirigenti nel quadrimestre di riferimento.*

**B. 2 Ambiti di controllo**

*L'attività di controllo, per come anche previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, costituisce attività di supporto alla materia della prevenzione della corruzione.*

*La Legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione al comma 16 dell'art. 1 individua i seguenti procedimenti in cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera m della Costituzione):*

*a) autorizzazione o concessione;*

*b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*

*d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.*

*A tal uopo saranno oggetto di controllo gli atti previsti dalla legge nonché atti individuati in questo piano.*

*Pertanto, le attività di controllo, per l'anno 2020 e fino a modifica del presente atto, riguarderanno le seguenti categorie di atti:*

**Categoria A):** *Determinazioni (impegno e liquidazione) inerenti Affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, autorizzazioni e concessioni;*

**Categoria B):** *autorizzazioni/concessioni (non adottati con determinazione);*

**Categoria C):** *Determinazioni inerenti concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera comunicate dal Dirigente competente.*

**PER LA CATEGORIA A):** *I provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo, di cui alla lettera A), verranno scelti mediante sorteggio pubblico effettuato con estrazione casuale semplice effettuata sull'insieme delle determinazioni adottate dai Dirigenti e con un campionamento rivolto alle aree, di cui al comma 16 richiamato.*

Ufficio per il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Via Roma 92019 Sciacca (AG)

Tel n. 0925/20441

e-mail segretario.generale@comunedisciaccia.it



*PER LA CATEGORIA B): per gli atti di cui alla lettera B) ogni dirigente dovrà trasmettere un elenco di settore con numero progressivo inerente atti di autorizzazione e concessione non adottati con determinazione dirigenziale, per potersi poi procedere a partire dal controllo II quadrimestre, all'estrazione di n.2 atti a quadrimestre per settore.*

*PER GLI ATTI DI CATEGORIA C): Per gli atti di categoria C) verrà effettuata l'estrazione di un atto a quadrimestre in base ad elenco specifico trasmesso dal servizio gestione risorse umane per il periodo di riferimento*

### **B.3 Modalità operative.**

*Entro e non oltre i primi dieci giorni del mese successivo a quello del quadrimestre di riferimento, ciascun Settore dovrà provvedere a trasmettere gli elenchi delle determinazioni di settore per il periodo di riferimento, nelle more di un'estrazione effettuata su una selezione più specifica di atti (magari attraverso piattaforma Halley), nonché, **a partire dal II quadrimestre**, l'elenco unico con numero progressivo di autorizzazioni e concessioni non adottate con determinazione dirigenziale.*

*Negli ambiti di attività sopra individuati, previo avviso pubblicato nella sezione "bandi e avvisi" del sito istituzionale e comunicato ai dirigenti, si procederà all'estrazione, mediante il programma <http://xòmer.Virgilio.it-numeriacaso2.htm>. Del giorno del sorteggio verrà altresì data comunicazione ai Dirigenti che potranno designare un dipendente per assistere al sorteggio.*

*Saranno estratti per ogni quadrimestre una percentuale del 5% dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento per la categoria A) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C), n. 2 atti per la categoria B) (per la categoria B decorrenza dal II quadrimestre).*

*Ove l'estrazione dell'atto non sia pertinente, nelle more di un'estrazione effettuata su una selezione più specifica di atti (magari attraverso piattaforma Halley), si procede a scorrere l'elenco sino al primo atto relativo alla categoria di cui si tratta.*

*Le copie degli atti estratti, corredate dai principali atti collegati, vengono trasmesse all'Ufficio Segreteria entro giorni 5 dal ricevimento della richiesta.*

*Nel corso o a seguito dell'attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei Responsabili del Procedimento e/o Dirigenti per chiarimenti o delucidazioni e possono anche essere richiesti chiarimenti per iscritto.*

*Delle attività di controllo viene redatto verbale depositato agli atti.*

*Le risultanze del controllo saranno trasmesse a cura del Segretario Generale, per il tramite della struttura preposta al controllo, con apposito referto ai soggetti indicati nell'art. 12 comma 7 del "Regolamento sul Sistemi dei Controlli Interni" con le relative direttive scaturite dal controllo ed a cui conformarsi.*

*Qualora la struttura in sede di controllo rilevi gravi irregolarità, tali da integrare fattispecie penalmente sanzionate, verrà trasmessa la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.*

*LE MODALITA' OPERATIVE DI CUI AL PRESENTE PUNTO B) SONO APPLICATE A PARTIRE DAL CONTROLLO ATTI INERENTE IL I QUADRIMESTRE 2020 AD ECCEZIONE DEL CONTROLLO ATTI PUNTO B) CHE SI ATTUERA' CON DECORRENZA II QUADRIMESTRE ..."*

In sede di **sorteggio effettuato il 20/04/2021** con collegamento in videoconferenza, nonché previo avviso pubblicato all'Albo on line, si è proceduto all'estrazione degli atti secondo le modalità sopra indicate.

Il controllo di cui si tratta, nell'ottica di una più ampia collaborazione, è volto ad incentivare anche un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i Dirigenti interessati, nonché a fare progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Purtroppo la carenza di personale, stabilmente dedicato all'attività di controllo, determina un non tempestivo allineamento dell'attività di controllo rispetto al periodo di riferimento degli atti controllati, anche se ci si impegna costantemente per ridurre detto disallineamento per rendere ancora più efficace il controllo

**In data 17 e 18 Giugno ed in data 1 e 2 luglio 2021**, la struttura per il controllo successivo di regolarità amministrativa individuata con Atto Organizzativo del 11/01/2021, ha attuato l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa esaminando gli atti estratti.

Si è proceduto nei lavori, secondo i principi della revisione aziendale, il cui processo in genere si conclude con rilievi e giudizi volti a migliorare la condizione iniziale.

Anche per come previsto dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'art.11 del regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 20/09/2017, e modificato con deliberazione del Commissario straordinario n.10 del 18/03/2021, le risultanze del controllo e le direttive conformative sono trasmesse a cura del Segretario Generale, al Sindaco, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei conti, all'Organismo indipendente di valutazione, al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente (oggi Commissario straordinario).

Premesso quanto sopra, si dà atto che, dal controllo effettuato come da verbali sopra citati che vengono inviati ai Dirigenti, all'OIV e depositati agli atti dell'ufficio del Segretario Generale /ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa, in cui sono indicati i risultati del controllo, e che si intendono fare

parte integrante della presente relazione anche se non materialmente allegati, hanno fatto seguito le seguenti Direttive Conformative.

## **SINTESI RISULTATI DEL CONTROLLO E DIRETTIVE CONFORMATIVE**

Il Controllo ha interessato **n. 41 atti**, trasmessi dagli uffici con la relativa documentazione a corredo e le cui risultanze e i rilievi che riguardano i singoli atti sono indicate nei relativi verbali e griglie depositati agli atti d'ufficio.

Si precisa che gli atti riguardano una percentuale del 5% delle determinazioni e n.2 atti di autorizzazione/concessione per settore interessato dalla tipologia oltre 1 atto per settore gestione risorse umane inerenti concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Nel corso delle sedute sono stati sentiti taluni Dirigenti a chiarimento su taluni atti ed inoltre sono state trasmesse note scritte per acquisire talune dichiarazioni integrative e/o chiarimenti per alcuni atti (per alcuni si è in attesa di ricevere riscontro)

Tutti i Dirigenti devono conformarsi alle relative indicazioni ricordando che il controllo successivo di regolarità amministrativa non è solo un controllo di carattere meramente formale ma, attraverso l'esame di tutta la documentazione a corredo dell'atto estratto, mira altresì ad:

- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa.

**Si ribadisce la necessità che i Dirigenti riportino e rendano noti pedissequamente, magari con apposito incontro, a tutti i soggetti assegnati ai vari uffici e servizi del Settore di competenza, i risultati del controllo al fine di poter migliorare la qualità di tutti gli atti e l'attività in genere.**

***Ciò si rende necessario al fine di evitare il perpetuarsi di irregolarità nei format di stesura degli atti da parte dei vari uffici con la necessità di ripetere talune delle direttive conformative.***

Al controllo e alle relative risultanze, fanno seguito le seguenti **direttive conformative** scaturite dal controllo degli atti del III quadrimestre 2020 che si riferiscono in particolare alla categoria B degli atti sottoposti a controllo ovvero "Autorizzazioni e Concessioni" non adottati con determinazione. Si rinvia all'uopo altresì alle note trasmesse ai singoli Dirigenti nonché alle indicazioni rese nei verbali che vengono trasmessi.

**In particolare, anche ai fini di una più facile visione della presente relazione, si richiama per intero la relazione relativa al II quadrimestre 2020 e si precisano ulteriori punti di interesse che vengono rimessi all'attenzione dei Dirigenti.**

### **1) Rispetto dei tempi di pagamento.**

In molte determinazioni di liquidazione è stato evidenziato il mancato rispetto dei tempi di pagamento che trova origine in taluni casi nel ritardo nell'adozione del provvedimento di liquidazione rispetto alla ricezione del documento contabile (fattura e/o atto equipollente) ed in altri casi nel ritardo nella effettuazione concreta del pagamento da parte dell'ufficio ragioneria con emissione del relativo mandato.

La problematica del rispetto della tempestività dei pagamenti è stata tradotta nell'anno 2021 in un obiettivo di performance organizzativa stante anche la rilevante refluenza sulla percentuale di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal uopo si ricorda al Dirigente servizi finanziari **la predisposizione di un atto di indirizzo da fare approvare entro il 31/07 p.v. per come da Piano performance provvisorio 2021/2023.**

### **2) Regolare effettuazione della prestazione**

In alcune determinazioni di liquidazione non è data evidenza esplicita dell'avvenuta regolare effettuazione della prestazione oggetto dell'affidamento, condizione che risulta presupposto essenziale per l'adozione dell'atto.

Si chiede all'uopo ai Dirigenti di fare espressa menzione dell'avvenuta regolare prestazione evitando l'utilizzo di formule implicite e sottintese.

### **3) Motivazione per mancanza di doppia firma**

Alcuni provvedimenti sottoposti a controllo sono stati firmati solo dal Dirigente e non è data evidenza della motivazione della mancanza di doppia firma.

A riguardo si ricorda che la misura della doppia firma sugli atti relativi alle aree di rischio individuate nel piano di prevenzione della corruzione viene individuata sia quale misura di regolamentazione, a garanzia di maggiore controllo e trasparenza, e condivisione del processo decisionale soprattutto qualora sia impossibile attuare la rotazione ordinaria negli uffici per carenza di personale. Pertanto l'impossibilità di apporre la doppia firma sugli atti va motivata nello stesso provvedimento.

#### **4) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (anche in provvedimenti autorizzatori e concessori)**

Il Punto 8.3.e del PTPCT 2021/2023 rubricato "Conflitto di interessi, obbligo di astensione e comunicazioni obbligatorie" prevede che "...è obbligo di ogni firmatario, di attestare nel corpo del provvedimento (e nelle proposte di delibera ed altresì nei provvedimenti autorizzatori e concessori non adottati con determinazione), l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis legge 241/90 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, ai sensi del codice di comportamento e del codice dei contratti art. 42.

Pertanto si invitano i Dirigenti ad adattare i formati dei suddetti provvedimenti includendo la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

#### **5) Rotazione negli affidamenti**

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Si ricorda che le Linee guida Anac in materia di affidamenti sottosoglia, approvate con deliberazione n.1097 del 26/10/2016 aggiornate poi con deliberazione n.206 dell'01/03/2018 a seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n.56 del 10/04/2017 evidenziano l'importanza del principio di rotazione tra gli operatori destinatari degli inviti e/o degli affidamenti, prevedendo quanto segue

#### PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvitto all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

La motivazione circa l'affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del paragrafo 3.7 delle Linee guida, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Si rinvia all'applicazione puntuale dei punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida e si richiama direttiva del Segretario generale prot. n.746/S.G. del 05/04/2018

#### **6) Attestazione ex art. 9 D.L.78/2009**

Con riferimento alle determinazioni di impegno si evidenzia che ancora, in alcune determinazioni, non si dà atto del **preventivo accertamento della compatibilità dei conseguenti pagamenti** con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, adempimento che diventa ancor più essenziale con il sistema contabile armonizzato ( art. 9 comma 2 D.L. 78/2009).

All'uopo si dà mandato agli uffici di conformarsi al regolamento sui controlli interni che all'art. 8 comma 6 prevede: *"...A tal fine, prima di procedere alla formalizzazione di provvedimenti che comportano impegno di spesa, il Dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in attuazione delle misure organizzative adottate dall'Ente, accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, interpellando all'uopo il Dirigente responsabile del servizio finanziario, il quale lo rende edotto sullo stato complessivo degli impegni e dei pagamenti già effettuati e dei risultati del monitoraggio relativo alla verifica del rispetto delle regole di finanza pubblica e rispetto del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità interno). In sede di provvedimento di assunzione dell'impegno è dato espressamente atto dal Dirigente responsabile del servizio procedente del rispetto della compatibilità di cui sopra. La procedura di interpello di cui al presente comma può essere svolta per le vie brevi ovvero attraverso l'utilizzazione del sistema di comunicazione interna di tipo elettronico in uso presso l'ente. L'interpello del Dirigente responsabile del servizio finanziario non sostituisce la verifica di cui al richiamato art. 9, che rientra nella competenza del Dirigente responsabile del procedimento di spesa..."*

## **7) obblighi in materia di trasparenza**

Con riferimento agli obblighi in materia di trasparenza, si coglie l'occasione per riportare qui di seguito stralcio del PTPCT 2021/2023 in merito:

*"...L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente Piano, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni. A tal fine, **in ciascun atto è attestato** se i dati in esso contenuti sono soggetti all'obbligo di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" ed in caso positivo è individuata la relativa sottosezione di primo e secondo livello. Pertanto nella parte dispositiva dei vari atti va inserita la seguente dicitura:*

*a) di dare atto che né il presente provvedimento né i dati/informazioni in esso contenuti debbono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente"; **ovvero***

*b) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. \_\_\_ del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. deve essere pubblicato nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello " \_\_\_\_\_", sotto-sezione di secondo livello " \_\_\_\_\_";*

**ovvero**

*c) di dare atto che, ai sensi dell'art. \_\_\_ del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i dati contenuti nel presente provvedimento debbono essere pubblicati in formato tabellare nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello " \_\_\_\_\_", sottosezione di secondo livello " \_\_\_\_\_".*

*Nell'ipotesi in cui le pubblicazioni per finalità di trasparenza sono previste a pena di inefficacia dell'atto (cfr. ad es. art. 26 sui contributi e sovvenzioni di valore superiore ad € 1.000 nell'anno), nell'atto di liquidazione propedeutico al pagamento deve essere attestata l'avvenuta pubblicazione dei dati.*

## **8) Provvedimenti di secondo grado : differenza tra revoca e annullamento**

Si coglie l'occasione per riportare all'attenzione dei Dirigenti la **differenza tra l'istituto della revoca e dell'annullamento di un atto**, intesi quali provvedimenti di secondo grado che possono seguire una procedura di riesame di un atto a seguito di istanza di parte o d'ufficio,

A riguardo si precisa che **l'annullamento** riguarda il caso di illegittimità che inficia il provvedimento

che ne viene colpito e che conseguentemente viene “ritirato” in autotutela. Attiene esclusivamente a motivi di illegittimità ed ha effetto sin dal momento in cui l’atto ha avuto esistenza, ovvero *ex tunc*, con effetti pertanto caducatori e ripristinatori. Si richiama all’uopo il capo IV bis della legge 241/1990 e s.m.i. per come recepita in Sicilia con L.R. 7/2019 e specificamente, per l’annullamento d’ufficio, l’art. 21 nonies della Legge 241/1990 per come qui di seguito:

*Art. 21-nonies*

*(Annullamento d'ufficio).*

*1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ((**dodici**)) mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39) (41)*

*2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

*2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

L’istituto **della revoca** invece riguarda atti amministrativi emanati nel rispetto delle regole del merito, ma divenuti successivamente non più conformi al pubblico interesse: essi purché ancora efficaci possono essere ritirati dall’autorità che li ha emanati ma con efficacia *ex nunc* cioè non retroattiva e nel rispetto degli effetti già prodotti. Si richiama all’uopo il capo IV bis della legge 241/1990 e specificamente, per la revoca, l’art. 21 novies della Legge 241/1990 per come qui di seguito:

*Art. 21-nonies*

*(Annullamento d'ufficio).*

*1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ((**dodici**)) mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39) (41)*

*2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

*2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di*

Ufficio per il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa  
Via Roma 92019 Sciacca (AG)  
Tel n. 0925/20441

e-mail [segretario.generale@comunedisciacca.it](mailto:segretario.generale@comunedisciacca.it)

certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

-----

9) Con riferimento specifico agli **atti della categoria B (autorizzazioni e concessioni non adottate con determinazione dirigenziale)**, si ribadisce la necessità di provvedere alla predisposizione delle check list, in conformità al nuovo Regolamento sul canone unico approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.28 del 31/05/2021, tenuto conto che trattasi di misure specifiche di prevenzione della corruzione al fine di garantire uniformità nella gestione del procedimento da parte di tutti i tecnici istruttori. Si chiede ai Dirigenti di attenersi alla nota del Segretario generale prot. n. 17983 del 13/4/2021, nonché alle direttive di cui al II quadrimestre 2020 di cui per facilità di visione si riporta stralcio:

*“...L'intestazione dei provvedimenti deve essere precisa **nell'oggetto del provvedimento** per come sopra indicato (per il IV settore : concessione per occupazione suolo con contestuale autorizzazione allo scavo; per il V settore : concessioni suolo per ponteggi; per il VI settore: concessioni immobili a terzi; per il VII settore: concessione suolo pubblico per trasloco);*

- *Nei provvedimenti devono essere richiamati i **referimenti normativi e regolamentari** (per i regolamenti di riferimento si individuano: il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n.44 del 13/02/2003 per l'occupazione suolo pubblico ed il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 109 del 07/05/2002 per la concessione di beni immobili a terzi. Per i provvedimenti di autorizzazione allo scavo e per quelli che hanno refluenze inerenti il codice della strada, si rinvia all'Ordinanza sindacale n.79 del 03/05/2005 ad oggetto: “ procedure ed indicazioni per l'utenza per la presentazione delle istanze ai sensi del codice della strada D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. e del suo regolamento”;*

- *Negli atti si devono rispettare le **misure di prevenzione della corruzione** previste nel Piano quali dichiarazione assenza conflitto interessi, doppia firma, obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparente ove previsti, rispetto dei tempi del procedimento,...*

- *Stante il lungo tempo trascorso dall'approvazione dei regolamenti e dell'ordinanza sindacale citata, il Dirigente settore patrimonio ed i Dirigenti di settore per quanto di competenza sono invitati a rivedere i detti regolamenti anche alla luce delle sopravvenute normative e della giurisprudenza contabile, anche con riferimento alla gratuità delle concessioni in uso degli immobili...*”

**A conclusione del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa degli Atti relativi all'anno 2020**, tenuto conto di un riscontro effettuato già dai componenti della struttura assegnati all'Ufficio del Segretario Generale, si dà atto che sono stati controllati:

-n. **115 Atti**, di cui **101** Determinazioni dirigenziali, comprese le **10** determinazioni del VI settore sottoposte a controllo specifico, e n. **14** autorizzazioni/concessioni non adottate con determinazione.

Si dà atto, altresì, che, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, ci si è determinati nel ritenere “rilievi” per i quali è stata chiesta dichiarazione integrativa a sanatoria quelli relativi a profili previsti da leggi o regolamenti, quali ad esempio la mancanza di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di dichiarazione ex art. 9 comma 2 D.L. 78/2009, mancanza di pareri.

A riguardo, nell'anno di riferimento, sono stati effettuati n. **14** rilievi per come da verbali specificati, alcuni già sanati con dichiarazioni integrative e per alcuni si aspetta riscontro.

\*\*\*\*\*

La presente relazione di chiusura del controllo successivo di regolarità amministrativa per il III quadrimestre 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 7 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, verrà trasmessa al Sindaco, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente (oggi Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale).

Sarà altresì pubblicata sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione" e sottosezione di primo livello "Controlli e Rilievi sulla Pubblica Amministrazione".

Per la struttura di controllo  
IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Dott.ssa Alessandra Melania La Spina*